

LAVORO E PREVIDENZA

Verifica immediata per la regolarità contributiva

di Alessandro Bonuzzi

A partire dal **9 luglio 2018**, sul sito internet dell'Inps, all'interno dell'applicazione "DiResCo – Dichiariazioni di Responsabilità del Contribuente", è disponibile per i datori di lavoro il **modulo telematico "DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi"** che consente la **verifica immediata** della **regolarità contributiva** al fine di poter usufruire di un **beneficio** normativo o contributivo.

Il sistema passa, quindi, da un controllo *ex post* a un **controllo preventivo** che dovrebbe evitare ai datori di lavoro di **restituire** gli importi illegittimamente fruiti, con le relative sanzioni.

La nuova procedura è stata oggetto del [**messaggio Inps 2648/2018**](#) con cui l'Istituto ha fornito le prime indicazioni sulla novità.

Va in primo luogo ricordato che la **L. 296/2006**, all'[**articolo 1, comma 1175**](#), ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i **benefici normativi e contributivi** previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale "sono **subordinati** al possesso, da parte dei datori di lavoro, del **documento unico di regolarità contributiva**, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali". L'**attestazione di regolarità contributiva** è stata denominata **Durc interno** ([**circolare 51/2008**](#)), il quale circoscriveva la verifica sulle singole posizioni aziendali al solo rispetto degli adempimenti contributivi dovuti nei confronti dell'Inps.

In seguito, il **D.L. 34/2014** ha **avviato** il procedimento di formazione del **Durc** verso un sistema automatizzato a valenza generale (cd. **Durc on line**). In particolare, è stato stabilito che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'**Inps**, dell'**Inail** e delle **Casse Edili** deve avvenire con modalità **esclusivamente** telematiche ed in tempo reale, indicando **esclusivamente** il codice fiscale del soggetto da verificare.

Nel mese di settembre 2017 si è arrivati all'**allineamento** dei due sistemi, **Durc interno** e **Durc on line**, con il **consolidamento** di quest'ultimo. Tuttavia, la procedura non consentiva un efficace **controllo** circa la spettanza delle agevolazioni. Moltissime aziende, infatti, sono state informate *ex post* della loro **irregolarità contributiva** con contestuale **revoca delle agevolazioni** nel frattempo fruite.

Ebbene dallo scorso **9 luglio** ciò non dovrebbe più accadere, poiché, come detto, con il **DPA (Dichiarazione Preventiva di Agevolazione)** la verifica diventa **preventiva** con la possibilità di conoscere in **tempo reale** la situazione dell'azienda relativamente alla **regolarità contributiva**.

Nello specifico, la procedura prevede che l'azienda **dichiari**, attraverso un **modello telematico**, la volontà di **usufruire delle agevolazioni** a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo. La trasmissione della *Dichiarazione Preventiva di Agevolazione* determina l'avvio, **in tempo reale**, dell'**interrogazione** della piattaforma **Durc On Line**. L'esito della **verifica di regolarità** viene registrato sul **sistema DPA** e, se positivo, fornisce all'utente la **conferma** circa la legittimità della fruizione dei benefici *ex articolo 1, comma 1175, L. 296/2006*. Esso è **visibile** all'interno dell'applicazione "DiResCo", in calce al modulo trasmesso.

Il **datore di lavoro** deve inserire nel modulo da inviare la **matricola** sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di **regolarità contributiva**, poiché consente di risalire al suo **codice fiscale**, nonché i **mesi** per i quali lo stesso verrà fruito. L'indicazione del numero di mesi **non** è un dato **vincolante**, ma è **funzionale** all'avvio delle **successive verifiche mensili**. Il sistema DPA, infatti, **in automatico**, invia la richiesta di verifica sulla piattaforma Durc On Line **ogni mese**, per il numero di mesi indicato nell'apposito campo, al fine di registrare il relativo esito.

Pertanto, il datore di lavoro **non deve effettuare la comunicazione per ogni nuovo beneficio** che intende utilizzare, poiché la comunicazione, già presente e in corso di validità, determina la verifica della regolarità per l'**intero codice fiscale**, le matricole ad esso collegate e **tutti i benefici** che sono subordinati alla verifica di regolarità.

Solo alla **scadenza** del periodo indicato nel modulo, il datore di lavoro che **sta usufruendo** o vuole usufruire di **ulteriori incentivi** dovrà trasmettere un **nuovo modulo** con i **nuovi dati**.

Seminario di specializzazione

IL BUSINESS PLAN: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, VALUTAZIONE AZIENDALE E RISANAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)